

**REGIONE VENETO
REJON VENETO**



**PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN**

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA N. 162 DEL 28/11/2024

PROPOSTA DI ORDINANZA N. 104 DEL 28/11/2024

OGGETTO: VARIAZIONE PAGINA N. 35 DELLA ORDINANZA N° 54 DEL 09.08.2001 DI VIA GUGLIELMO MARCONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO** che sono iniziati i lavori di riqualificazione urbana delle aree di proprietà comunale dell'Ex Stazione Ferroviaria (D.C. 35/2023 D.G. 42/2024) che prevede l'interdizione e l'utilizzo dei piazzale Marconi, Ex Sad, Ex Ferrovia delle Dolomiti;
- VISTA** la richiesta del Comune di Cortina d'Ampezzo, per il nulla osta per la delimitazione di nuovi parcheggi provvisori in Via Marconi, lungo la S.S. 51 di Alemagna nel tratto interno di Cortina d'Ampezzo;
- VISTO** il parere positivo di ANAS (riscontro prot.n°0969916 del 08/11/2024) alla la richiesta del Comune di Cortina d'Ampezzo per il nulla osta per la delimitazione di nuovi parcheggi provvisori in Via Marconi, lungo la S.S. 51 di Alemagna nel tratto interno di Cortina d'Ampezzo;
- VISTO** l'art. 7 comma 1° lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, Codice della Strada, che dà facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 4° dello stesso decreto legislativo;
- VISTO** l'art. 6 commi 4° lettera b) e 5° del citato decreto legislativo, secondo cui l'ente proprietario della strada può, con propria ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti, su ciascuna strada o parte di essa o per determinate categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTA l'Ordinanza generale n. 54 del 09.08.2001 e s.m.i che regola la segnaletica delle strade comunali;

DATO ATTO CHE:

- L'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di riqualificare l'area di proprietà comunale dell'Ex Stazione Ferroviaria;
- l'area di proprietà comunale verrà interdetta dalla circolazione fino a fine lavori;
- vi è la necessità di collocare la sosta degli autobus in una zona sicura per i passeggeri del trasporto pubblico locale;
- vi è la necessità di creare, in via Guglielmo Marconi sul lato destro rispetto al senso di marcia consentito, degli stalli di sosta regolamentati;

RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di tutelare la riuscita dei lavori, l'incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

VISTO il D.Lgs 285/1992 Codice della Strada e relativo D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 30.01.2024 con il quale è stato nominato dirigente del Settore Tecnico l'Ing. Roberto Manfredonia e il successivo aggiornamento al Decreto di nomina n.2 in data 01.08.2024 con il quale è stata affidata la responsabilità del Servizio Polizia Locale;

VISTA La determina dirigenziale n. 1231 del 01/08/2024 con la quale è stata assegnata la Responsabilità di Funzione per il Coordinamento delle Attività del servizio di Polizia Locale di Cortina all'Istruttore Stefano Conte;

ORDINA

Per le motivazioni sopra addotte, a far data dal presente atto e fino a diverso provvedimento, la variazione della pagina n° 35 dell'ordinanza generale n. 54 del 09.08.2001, nelle seguenti strade e/o piazze:

VIA GUGLIELMO MARCONI

La pagina 35 allegata è parte integrante della presente ordinanza.

L'Ufficio LL.PP. è incaricato dell'apposizione della prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale nel rispetto del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992) e del relativo regolamento di esecuzione (DPR 495/1992).

Gli Organi di Polizia sono tenuti a far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. In alternativa

può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

VIA GUGLIELMO MARCONI

1. SENSO UNICO DI MARCIA:

- all'intersezione via Antonio Cantore – via Guglielmo Marconi, per i veicoli circolanti su via Antonio Cantore, senso unico in direzione di Dobbiaco – Brennero e centro città;
- alle due intersezioni corso Italia – via Guglielmo Marconi, per i veicoli circolanti su corso Italia, direzione obbligatoria in direzione del centro città;
- su via Guglielmo Marconi, per i veicoli provenienti da via XXIX Maggio, via Barone Franchetti e via Ria de Zeto, senso unico in direzione di SR 48 Auronzo - SS 51 Dobbiaco – Brennero e centro città;

2. DIVIETO DI SOSTA CON AVVISO DI RIMOZIONE:

- dall'intersezione con via XXIX Maggio alle due intersezioni con corso Italia, è stabilito, sul lato destro rispetto al senso di marcia consentito, il divieto di sosta permanente con avviso di rimozione;
- su tutta la piazzola di pertinenza del monumento al generale Antonio Cantore, è stabilito il divieto di sosta permanente con avviso di rimozione.

3. DIVIETO DI FERMATA:

- dall'intersezione con via XXIX Maggio alle due intersezioni con corso Italia, è stabilito, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia consentito, il divieto di fermata.

4. SOSTA REGOLAMENTATA:

- nel tratto compreso di via Guglielmo Marconi dal civico 5 al civico 7, entro gli spazi delimitati dalla prescritta segnaletica stradale, è stabilita la sosta regolamentata per 30 (trenta) minuti (disco orario);
- nel tratto compreso di via Guglielmo Marconi dal civico 7 al civico 9, entro gli spazi delimitati dalla prescritta segnaletica stradale, è stabilita la sosta regolamentata per ciclomotori, motocicli e motocarrozze;
- nel tratto di via Guglielmo Marconi fronte il civico 9, entro gli spazi delimitati dalla prescritta segnaletica stradale, è stabilita la sosta regolamentata per 60 (sessanta) minuti (disco orario);
- nel tratto compreso dall'intersezione con via XXIX Maggio fino al civ. 9 di Via Guglielmo Marconi, lato destro rispetto al senso di marcia, è stabilita la sosta regolamentata per 60 (sessanta) minuti (disco orario) entro gli spazi delimitati dalla prescritta segnaletica stradale;
- nel tratto di via Guglielmo Marconi dal civico 3 fino all'intersezione con Via Generale Cantore, lato destro rispetto al senso di marcia, è stabilita la sosta regolamentata per 60 (sessanta) minuti (disco orario) entro gli spazi delimitati dalla prescritta segnaletica stradale;

5. SOSTA RISERVATA ENTRO SPAZI DELIMITATI:

- nel tratto compreso di via Guglielmo Marconi dal civico 3 al civico 5, entro gli spazi delimitati dalla prescritta segnaletica stradale, è stabilita la sosta riservata ai veicoli degli organi di POLIZIA LOCALE;
- nel tratto di via Guglielmo Marconi fronte il civico 5, entro gli spazi delimitati dalla prescritta segnaletica stradale, è stabilita la sosta degli AUTOCARRI per CARICO/SCARICO merci operativo e per un massimo di 20 minuti;
- nel tratto di via Guglielmo Marconi fronte il civico 9, entro gli spazi delimitati dalla prescritta segnaletica stradale, è stabilita la sosta per CARICO/SCARICO merci operativo e per un massimo di 20 minuti;

6. DARE PRECEDENZA:

- all'uscita della zona adibita al carico ed allo scarico delle merci ubicata in prossimità dell'intersezione con corso Italia, lato verso località Majon, è fatto obbligo ai veicoli provenienti dalla stessa di dare la precedenza agli altri veicoli circolanti su via Guglielmo Marconi;

7. LIMITAZIONE DI VELOCITÀ:

- Su tutta la via che va dalla fine di via B. Franchetti all'intersezione con via Antonio Cantore, è stabilita la velocità massima consentita in 30 km. /h.;

8. FERMATA AUTOBUS:

- nel tratto di strada, che va da fine via Ria De Zeto intersezione con via Via Guglielmo Marconi sul lato destro rispetto al senso di marcia consentito, è stabilita la FERMATA AUTOBUS entro gli spazi delimitati dalla prescritta segnaletica stradale.

pagina 35

Il Responsabile del Servizio

Conte Stefano

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Conte Stefano certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo pretorio online n **2083** il **28/11/2024** e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Li, **28/11/2024**

L'addetto alla pubblicazione
Conte Stefano